



Processo UFSC

n. 36.2 del 1° agosto 2010 (Stato: 1° aprile 2013)

**Revoca della dichiarazione di scomparsa
in Svizzera o all'estero**

Operazione Dichiarazione di scomparsa

Revoca della dichiarazione di scomparsa

Indice


0	Visione sistematica	4
1	Documento giustificativo	5
2	Competenza	5
2.1	Competenza per territorio	5
2.1.1	Sentenza giudiziaria emessa in Svizzera	5
2.1.2	Sentenza emessa all'estero	5
2.2	Competenza per materia	5
2.3	Ricusaione	6
3	Esame	6
3.1	In generale	6
3.2	Decisione dell'autorità di vigilanza per sentenze emesse all'estero	6
3.3	Stato civile	6
3.4	Documentazione successiva di eventi di stato civile avvenuti all'estero	7
4	Preparazione della documentazione	7
4.1	Dati non disponibili	7
4.2	Dati disponibili	7
5	Documentazione	7
6	Comunicazioni ufficiali	8
7	Rilascio di estratti del registro	8
7.1	Atto di origine	8
7.2	Conferma di documentazione	8
8	Archiviazione dei documenti giustificativi	9
8.1	Comunicazione della revoca della dichiarazione di scomparsa	9
8.2	Corrispondenza	9

Tabella delle modifiche

Modifica dal 1° gennaio 2011	NUOVO
Tutto il processo	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dall'01.01.2011.
Numero 4.1	Precisazione dei dati.
Numero 6	Precisazione dei dati.

Modifica dal 1° aprile 2013	NUOVO
Numero 6	Precisazione dei dati.

0 Visione sistemática



1 Documento giustificativo

2 Competenza

- 2.1 Competenza per territorio
- 2.1.1 Sentenza giudiziaria emessa in Svizzera
- 2.1.2 Sentenza emessa all'estero
- 2.2 Competenza per materia
- 2.3 Ricasazione

3 Esame

- 3.1 In generale
- 3.2 Decisione dell'autorità di vigilanza per di sentenze emesse all'estero
- 3.3 Stato civile
- 3.4 Documentazione successiva di eventi di stato civile avvenuti all'estero

4 Preparazione della documentazione

- 4.1 Dati non disponibili
- 4.2 Dati disponibili

5 Documentazione

6 Comunicazioni ufficiali

7 Rilascio di estratti del registro

- 7.1 Atto di origine
- 7.2 Conferma di documentazione

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

- 8.1 Comunicazione della revoca della dichiarazione di scomparsa
- 8.2 Corrispondenza

1 Documento giustificativo

La revoca di una dichiarazione di scomparsa deve essere effettuata da un'autorità giudiziaria. Deve essere stata emessa e passata in giudicato la sentenza di un tribunale in Svizzera o all'estero, che annulli la dichiarazione di scomparsa di una persona (art. 40 cpv. 1 lett. c OSC). La revoca **ha effetto** retroattivo al giorno in cui la dichiarazione di scomparsa ha acquisito validità giuridica.

In questo modo è possibile la documentazione successiva di altri eventi concernenti la persona interessata avvenuti dopo la dichiarazione di scomparsa (p. es. morte, nuovo rapporto di filiazione, matrimonio ecc.).

2 Competenza

2.1 Competenza per territorio

La competenza per la documentazione è retta, nell'ambito del diritto federale, dall'organizzazione giudiziaria cantonale (art. 43 cpv. 1 e art. 2 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 OSC).

2.1.1 Sentenza giudiziaria emessa in Svizzera

In mancanza di un disciplinamento cantonale, per la documentazione della revoca giudiziaria della dichiarazione di scomparsa è competente l'ufficio dello stato civile **nella sede del tribunale**. Se la persona in questione non possiede la cittadinanza svizzera, la documentazione è obbligatoria soltanto se i dati sono **disponibili** in Infostar.

2.1.2 Sentenza emessa all'estero

La revoca della dichiarazione di scomparsa effettuata all'**estero** deve essere documentata nel Cantone d'attinenza della persona in questione. Se ella possiede l'attinenza comunale in vari Cantoni, la revoca della dichiarazione di scomparsa deve essere documentata dall'ufficio dello stato civile cui è stato trasmesso il documento estero a tale scopo.

Se la persona in questione non possiede la cittadinanza svizzera, la documentazione della revoca della dichiarazione di scomparsa è obbligatoria soltanto se i suoi dati sono disponibili nel sistema.

2.2 Competenza per materia

Se una persona dichiarata scomparsa si annuncia presso l'ufficio dello stato civile o se vengono comunicati eventi di stato civile documentati all'estero (p. es. matrimonio, divorzio, morte), la revoca della dichiarazione di scomparsa va avviata d'ufficio, visto che, a seguito delle informazioni ricevute, la persona in questione non può più essere considerata scomparsa.

Gli eventi di stato civile sopravvenuti all'estero che sono stati comunicati possono venire documentati soltanto dopo la revoca della dichiarazione di scomparsa.

2.3 Ricusazione

Per la documentazione della revoca giudiziaria della dichiarazione di scomparsa le collaboratrici e i collaboratori dell'ufficio dello stato civile sono tenuti a rispettare **gli obblighi di ricusazione** (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC).

3 Esame

3.1 In generale

La sentenza deve essere disponibile nel dispositivo e riportare la data dell'entrata in vigore. Deve inoltre essere firmata in copia originale oppure autenticata come copia corrispondente all'originale (art. 43 cpv. 6 OSC).

3.2 Decisione dell'autorità di vigilanza per sentenze emesse all'estero

L'autorità di vigilanza del Cantone di appartenenza della persona interessata decide se riconoscere la dichiarazione di scomparsa revocata all'estero. La decisione può fondarsi sul giudizio della rappresentanza svizzera competente per il luogo del tribunale all'estero (traduzione sommaria e conferma dell'autenticità del documento). Se la persona in questione possiede l'appartenenza comunale in vari Cantoni, la decisione spetta all'autorità di vigilanza in possesso della sentenza.

Se i dati della persona dichiarata scomparsa sono disponibili, la decisione dell'autorità di vigilanza è obbligatoria anche se ella non possiede la cittadinanza svizzera. La competenza spetta all'autorità di vigilanza del luogo di domicilio di un familiare oppure, se presso un ufficio dello stato civile è pendente un nuovo atto amministrativo concernente un familiare, all'autorità di vigilanza del rispettivo Cantone.

3.3 Stato civile

La documentazione della revoca della dichiarazione di scomparsa **non ha effetti sullo stato civile**. Se la dichiarazione di scomparsa viene revocata, lo stato civile della persona in questione corrisponde a quello che aveva al momento di tale dichiarazione.

Dal 1° gennaio 2000 la dichiarazione di scomparsa scioglie per legge il matrimonio o l'unione domestica registrata (cfr. processo 36.1 Dichiarazione di scomparsa), che non possono venire ristabiliti con la revoca di tale dichiarazione.

Le dichiarazioni di scomparsa passate in giudicato prima di tale data non provocano necessariamente lo scioglimento del matrimonio della persona scomparsa. Entrano in linea di

conto soltanto le conseguenze giuridiche già verificatesi al momento della dichiarazione di scomparsa (p.es. scioglimento del matrimonio secondo il diritto cantonale anteriore; cfr. art. 6 cpv. 2 tit. fin. CC). Altrimenti le persone in questione sono considerate sposate fino allo scioglimento del matrimonio a seguito di morte o divorzio.

3.4 Documentazione successiva di eventi di stato civile avvenuti all'estero

Gli eventi di stato civile sopravvenuti all'estero dopo che la dichiarazione di scomparsa ha acquisito validità, in particolare la morte della persona dichiarata scomparsa, possono venire documentati nel registro dello stato civile soltanto dopo la documentazione della revoca della dichiarazione di scomparsa.

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non disponibili

Se i dati della persona dichiarata scomparsa non sono ancora stati inseriti nel registro dello stato civile, la revoca della dichiarazione di scomparsa va documentata solo nel registro delle famiglie.

Se la persona in questione possiede più attinenze comunali, occorre assicurarsi che la revoca della dichiarazione di scomparsa venga documentata in tutti i registri delle famiglie. Successivamente occorre procedere al rilevamento retroattivo (cfr. processo tecnico 30.1 "Rilevamento retroattivo").

Se la persona in questione non è un cittadino svizzero e non ha un vincolo familiare con alcun cittadino svizzero, è possibile rinunciare alla dichiarazione di scomparsa se i dati non sono disponibili nel sistema. Va invece adempiuto l'obbligo di comunicazione (inoltre del documento all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno secondo l'art. 49 OSC).

4.2 Dati disponibili

Se i dati della persona dichiarata scomparsa sono disponibili, sono soddisfatte le condizioni per la documentazione della revoca della dichiarazione di scomparsa.

5 Documentazione

Se la dichiarazione di scomparsa è già stata documentata nell'operazione "Dichiarazione di scomparsa", anche la revoca di tale dichiarazione va documentata nella stessa operazione.

Se i dati della persona dichiarata scomparsa sono stati trasferiti nel registro dello stato civile (Rilevamento retroattivo) o se la persona straniera è stata inserita in tale registro come

persona scomparsa (Rilevamento di persone), la revoca della dichiarazione di scomparsa va documentata nell'operazione Persona con la funzione "nuova iscrizione".

Non appena la revoca della dichiarazione di scomparsa viene documentata, devono essere documentati anche gli eventuali **altri eventi di stato civile** concernenti la persona in questione.

6 Comunicazioni ufficiali

La trasmissione di dati

- All'amministrazione comunale del luogo di domicilio della persona interessata dall'annullamento della dichiarazione di scomparsa (art. 49 cpv. 1 OSC) e
- agli organi dell'AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o in assenza di allacciamento in forma cartacea ai Comuni interessati (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).

A seconda del caso seguono altre comunicazioni:

- All'ufficio dello stato civile del Comune di attinenza della persona interessata (art. 49a cpv. 2 OSC).

Se la dichiarazione di scomparsa è stata registrata in un registro tenuto in forma cartacea una comunicazione ufficiale deve essere emanata per l'ufficio dello stato civile con il compito di radiare l'iscrizione della dichiarazione d'assenza.

Ulteriori comunicazioni necessitano di una base legale cantonale (art. 56 OSC).

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Atto di origine

Se la persona la cui dichiarazione di scomparsa è stata revocata acquisisce il domicilio in Svizzera, il comune del luogo di domicilio o di soggiorno può richiedere un atto di origine.

7.2 Conferma di documentazione

Su richiesta della rappresentanza svizzera all'estero viene confermata la validità della revoca della dichiarazione di scomparsa per il diritto svizzero. Allo stesso tempo vengono certificati anche gli effetti, per permettere l'aggiornamento del registro d'immatricolazione e il corretto rilascio dei documenti d'identità.

L'autorità di vigilanza può rilasciare tale conferma anche assieme alla decisione relativa alla documentazione della revoca della dichiarazione di scomparsa effettuata all'estero (art. 32 LDIP).

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Comunicazione della revoca della dichiarazione di scomparsa

La sentenza sulla revoca della dichiarazione di scomparsa emessa in Svizzera o all'estero va conservata quale documento giustificativo per la documentazione.

Se la sentenza è stata emessa all'estero, insieme ai documenti giustificativi va conservata anche la decisione dell'autorità di vigilanza concernente il riconoscimento.

8.2 Corrispondenza

L'eventuale corrispondenza a carattere probatorio va conservata.